



**PARERE MOTIVATO
n. 65 dell'1 Luglio 2020**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 1 luglio 2020 come da nota di convocazione in data 30 giugno 2020 prot. n.256973;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Cittadella con nota pec prot. n. 5562 del 19.02.2020 acquisita al protocollo regionale al n.82435 del 20.02.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 2968 del 20.03.20 assunto al prot. Reg. al n.129952 del 20.03.20 del Comune di Carmignano di Brenta;
- Parere del 2.04.20 assunto al prot. Reg. al n.144203 del 2.04.20 del Consiglio di Bacino Brenta;
- Parere n.30991 del 3.04.20 assunto al prot. Reg. al n.144577 del 3.04.20 di ARPAV,
- Parere n.8835 del 7.04.20 assunto al prot. Reg. al n.148618 del 7.04.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.1772 del 10.04.20 assunto al prot. Reg. al n.152387 del 10.04.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- Parere n.56292 del 21.04.20 assunto al prot. reg. al n.161667 del 21.04.20 della ULSS6;
- Parere n.5936 del 24.04.20 assunto al prot. reg. al n.166723 del 24.04.20 del Consorzio di Bonifica Brenta;
- Parere n.201613 del Genio Civile di Padova,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 54/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è la "Variante puntuale al secondo Piano degli Interventi" del Comune di Cittadella che propone la riqualificazione di un'area industriale, ora dismessa, caratterizzata dalla presenza di opere incongrue, con cambio di destinazione d'uso in residenziale / commerciale a seguito di un accordo pubblico-privato ex art. 6 della LR 11/2004.

CONSIDERATO CHE la riqualificazione nell'ambito degradato, avverrà previa demolizione degli edifici esistenti, la realizzazione di una nuova viabilità veicolare e ciclo pedonale e la creazione di aree a verde e parcheggi.



PRESO ATTO CHE l'ambito è attualmente classificato dal vigente P.I. parte in Zona A (Centro Storico) con superficie di 3.788,00 mq, parte in Zona B1 (Residenziale urbana) con superficie di 1.691,00 mq e parte in Zona D1 (Produttiva e artigianali di completamento) con superficie di 33.572,00 mq, normata dall'art. 110 delle N.T.O. con l'indicazione di "Opere incongrue", di cui all'art. 81 delle N.T.O. e nel P.A.T.I., segnatamente all'art. 63 - Opere Incongrue delle N.T.

PRESO ATTO CHE la superficie complessiva dell'ambito è di 39.051 mq. nella quale saranno ricavati dei lotti ad uso residenziale per complessivi 22.684,49 mq e un lotto ad uso commerciale di 1.200 mq (superficie commerciale e di vendita). Gli standard, calcolati su un numero di 293 abitanti insediabili, sono definiti in 2.475 mq a verde e 2.322 mq. a parcheggio. La realizzazione delle aree a verde è prevista in posizione centrale rispetto alla lottizzazione, allo scopo di aumentarne la fruibilità, e la dislocazione di parcheggi lungo tutti gli assi viari del nuovo quartiere. Relativamente all'edificio commerciale la superficie destinata a parcheggio è di 1.830 mq. Le opere che afferiscono alle condotte delle acque pluviali e della fognatura, saranno realizzate secondo le direttive e prescrizioni impartite dagli Enti gestori, prevedendo un apposito impianto fognario con allacciamento alla fognatura esistente

PRESO ATTO CHE nel Rapporto Ambientale Preliminare e nelle successive precisazioni fornite in sede istruttoria è stata analizzata la coerenza della variante con la strumentazione sovraordinata e di settore non dando evidenza di possibili elementi confliggenti o preclusivi alla realizzazione dell'intervento. Il RAP ha proposto un'analisi delle diverse matrici / componenti ambientali e sviluppato una stima dei potenziali effetti derivanti dall'attuazione della variante, individuando alcune misure di mitigazione e compensazione.

TENUTO CONTO delle specifiche relazioni specialistiche che, in considerazione delle pregresse attività svolte in situ, hanno indagato la presenza di amianto in loco, la qualità dei terreni e delle acque sotterranee con considerazioni anche sull'eventuale presenza di contaminazione del suolo e delle acque.

DATO ATTO della relazione specialistica che ha fornito precisazioni riguardo la compatibilità idraulica dell'ambito.

DATO ATTO CHE in sede di RAP è stato approfondito anche l'aspetto relativo alla viabilità mediante uno specifico studio che ha proposto delle stime sul potenziale traffico generato dalla trasformazione proposta.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 01.07.2020, dalla quale emerge che la "Seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi" del Comune di Cittadella (PD), debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti relativamente allo stato qualitativo del suolo, sottosuolo e acque, anche tenuto conto della presenza di serbatoi interrati, da svolgere in contraddittorio con l'ARPAV.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.
RITIENE CHE**

la "Seconda variante puntuale al secondo Piano degli Interventi" del Comune di Cittadella (PD) debba essere oggetto di approfondimenti relativamente allo stato qualitativo del suolo e sottosuolo, anche tenuto conto della presenza di serbatoi interrati, da svolgere in contraddittorio con l'ARPAV e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 2922 del 03 ottobre 2003.

Gli approfondimenti dovranno delineare, altresì, le procedure e le tempistiche per la rimozione ovvero, la bonifica dei serbatoi interrati anche attraverso processi che ne garantiscono la tenuta.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/10/00

Il presente parere si compone di 4 pagine